



**ATTI DI CONTROLLO***AFFARI ESTERI*

*Interrogazione a risposta scritta:*

**RUZZANTE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo tedesco, d'intesa con un gruppo d'impresе tedesche, ha predisposto, riconosciute le responsabilità naziste, un programma di indennizzo a favore dei cittadini di quei Paesi che, durante il regime nazista, sono stati deportati nei *lagher* siti in territorio tedesco o occupato da forze germaniche ed avviati al lavoro forzato subendo trattamenti disumani;

nell'agosto del 2000 il Governo tedesco ha istituito la Fondazione « Memoria, Responsabilità e Futuro », avente il fine di onorare la memoria e di indennizzare tutti coloro (viventi alla data del 15 febbraio 1999) che, ad opera del regime nazista, furono costretti al lavoro forzato, sottoposti a condizioni di schiavitù o subirono delle gravi ingiustizie;

questo provvedimento, volto ad onorare ed indennizzare il furto di vita e di lavoro perpetrato ai danni di tutti i Popoli europei, esclude dall'indennizzo gli *ex* internati militari italiani adducendo come motivazione il fatto che (si legge in un comunicato stampa del Governo tedesco del 3 settembre 2001) « il Governo Federale, il mondo economico e il legislatore hanno riconosciuto la loro responsabilità... tuttavia i mezzi finanziari della Fondazione non dovrebbero né possono essere messi a disposizione per qualunque danno subito durante la seconda guerra mondiale... gli *ex* prigionieri di guerra sono esclusi dalle prestazioni, in quanto i prigionieri di guerra, di regola, secondo il diritto internazionale, possono essere obbligati a prestare lavoro »;

tale esclusione riguarda oltre settecentomila militari italiani che, deportati

all'indomani dell'8 settembre del 1943, furono riconosciuti da Hitler non come prigionieri di guerra ma come « Internati militari » per poterli schiavizzare senza controlli in quanto ricompresi in una categoria non contemplata dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri del 1929;

per la Germania di oggi gli internati militari italiani, qualunque trattamento criminale abbiano subito, non sono che prigionieri di guerra e dunque esclusi « burocraticamente » dagli indennizzi agli « Schiavi di Hitler » previsti dalla legge istitutiva della Fondazione di cui al secondo punto;

secondo il perito del Governo tedesco Tomuschat (incaricato di esaminare lo *status* degli internati militari italiani) gli indiscutibili abusi subiti dagli internati militari italiani sono solo gravi violazioni tedesche della Convenzione di Ginevra del 1929 (anche se al tempo dei fatti questi non godevano dello *status* di prigionieri di guerra) ma irrilevanti in quanto non ne modificano lo *status* di prigionieri di guerra —:

se il Ministro sia a conoscenza di questa ingiusta esclusione, che oltre a privare circa 90.000 italiani (tante sono le istanze presentate ad oggi) di un indennizzo simbolico rispetto alle enormi violenze subite, li priva anche di un giusto riconoscimento morale per quel lavoro disumano mai compensato;

se il Ministro intenda avviare un'azione diplomatica volta a sollecitare un riconoscimento anche per gli internati militari italiani, la cui tragedia non può essere « accantonata » per mere ragioni burocratiche. (4-01016)

\* \* \*

**AMBIENTE**  
**E TUTELA DEL TERRITORIO**

*Interrogazione a risposta orale:*

**ORICCHIO e MUSSOLINI.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'economia e delle*

**ATTI DI CONTROLLO***AFFARI ESTERI*

*Interrogazione a risposta scritta:*

**RUZZANTE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo tedesco, d'intesa con un gruppo d'impresе tedesche, ha predisposto, riconosciute le responsabilità naziste, un programma di indennizzo a favore dei cittadini di quei Paesi che, durante il regime nazista, sono stati deportati nei *lagher* siti in territorio tedesco o occupato da forze germaniche ed avviati al lavoro forzato subendo trattamenti disumani;

nell'agosto del 2000 il Governo tedesco ha istituito la Fondazione « Memoria, Responsabilità e Futuro », avente il fine di onorare la memoria e di indennizzare tutti coloro (viventi alla data del 15 febbraio 1999) che, ad opera del regime nazista, furono costretti al lavoro forzato, sottoposti a condizioni di schiavitù o subirono delle gravi ingiustizie;

questo provvedimento, volto ad onorare ed indennizzare il furto di vita e di lavoro perpetrato ai danni di tutti i Popoli europei, esclude dall'indennizzo gli *ex* internati militari italiani adducendo come motivazione il fatto che (si legge in un comunicato stampa del Governo tedesco del 3 settembre 2001) « il Governo Federale, il mondo economico e il legislatore hanno riconosciuto la loro responsabilità... tuttavia i mezzi finanziari della Fondazione non dovrebbero né possono essere messi a disposizione per qualunque danno subito durante la seconda guerra mondiale... gli *ex* prigionieri di guerra sono esclusi dalle prestazioni, in quanto i prigionieri di guerra, di regola, secondo il diritto internazionale, possono essere obbligati a prestare lavoro »;

tale esclusione riguarda oltre settecentomila militari italiani che, deportati

all'indomani dell'8 settembre del 1943, furono riconosciuti da Hitler non come prigionieri di guerra ma come « Internati militari » per poterli schiavizzare senza controlli in quanto ricompresi in una categoria non contemplata dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri del 1929;

per la Germania di oggi gli internati militari italiani, qualunque trattamento criminale abbiano subito, non sono che prigionieri di guerra e dunque esclusi « burocraticamente » dagli indennizzi agli « Schiavi di Hitler » previsti dalla legge istitutiva della Fondazione di cui al secondo punto;

secondo il perito del Governo tedesco Tomuschat (incaricato di esaminare lo *status* degli internati militari italiani) gli indiscutibili abusi subiti dagli internati militari italiani sono solo gravi violazioni tedesche della Convenzione di Ginevra del 1929 (anche se al tempo dei fatti questi non godevano dello *status* di prigionieri di guerra) ma irrilevanti in quanto non ne modificano lo *status* di prigionieri di guerra —:

se il Ministro sia a conoscenza di questa ingiusta esclusione, che oltre a privare circa 90.000 italiani (tante sono le istanze presentate ad oggi) di un indennizzo simbolico rispetto alle enormi violenze subite, li priva anche di un giusto riconoscimento morale per quel lavoro disumano mai compensato;

se il Ministro intenda avviare un'azione diplomatica volta a sollecitare un riconoscimento anche per gli internati militari italiani, la cui tragedia non può essere « accantonata » per mere ragioni burocratiche. (4-01016)

\* \* \*

**AMBIENTE**  
**E TUTELA DEL TERRITORIO**

*Interrogazione a risposta orale:*

**ORICCHIO e MUSSOLINI.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'economia e delle*

finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 31 maggio 2001 il Ministro dell'Ambiente pro-tempore del Governo precedente a quello in carica poneva in essere, dopo ben 18 giorni dalle elezioni, un atto di non ordinaria amministrazione, nominando con decreto n. 483 DEC/SCN il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale parco del Cilento — Vallo Diano, nonostante che il precedente 23 maggio il Presidente della Giunta Regionale della Campania non esprimeva favorevolmente il parere previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, riservandosi, anzi, di formularlo solo a seguito di richieste ulteriori proposte di nomina;

un decreto di nomina, prima della notifica agli interessati e quindi della sua definitiva esecutorietà, deve essere registrato presso la Ragioneria Generale dello Stato, la quale dopo l'apposizione del visto deve e può solo trasmettere l'atto registrato al Ministero di competenza;

il ministero dell'Ambiente, con propria nota in data 1° giugno 2001 (pervenuta al predetto Ente Parco il successivo 4 giugno — Prot. n. 6461) riservava a sé il compito di notificare agli interessati il medesimo decreto;

se il Ministero dell'Ambiente ha inviato il 4 giugno 2001 via fax all'Ente nazionale parco del Cilento — Vallo di Diano copia asseritamente conforme (protocollata con il medesimo numero 4661) del suddetto decreto con apposto il visto, in pari data, della registrazione della ragioneria generale, nonché la firma ed il timbro del direttore centrale del bilancio con la dicitura « copia conforme », il tutto in data antecedente rispetto a quella del 7 giugno 2001 in cui risulta che il ministero ha ricevuto materialmente l'originale registrato nella medesima ragioneria;

i componenti proposti del direttivo dell'Ente Nazionale Parco del Cilento — Vallo di Diano si sono insediati ritenendo così verificata la notifica del decreto di loro nomina del 31 maggio e validamente

costituito lo stesso consiglio direttivo solo in base al suddetto fax del 4 giugno 2001,

possono ravvedersi atti, a giudizio dell'interrogante, irregolari o illeciti o illegittimi da parte del Ministero dell'ambiente, dell'Ente parco nazionale del Cilento — Vallo di Diano, della ragioneria generale che ha rilasciato la detta « copia conforme » di chi fisicamente ha ritirato e ricevuto detta copia e di chi l'ha inviata materialmente dal medesimo Ministero ingenerando conseguenzialmente la convinzione del perfezionamento dell'esecutorietà della nomina;

si può ravvede nei fatti esposti l'evidente ed oggettiva volontà, ancorché risalente a soggetti al momento non identificati, di forzare i debiti tempi di esecutorietà del decreto in questione e di mettere il nuovo titolare del Ministero dell'ambiente di fronte al fatto compiuto;

in seguito il Ministero dell'ambiente ha ripetutamente diffidato l'Ente parco nazionale del Cilento — Vallo di Diano dal far deliberare il consiglio direttivo in quanto non regolarmente costituito;

il consiglio direttivo dell'ente stesso ha continuato e continua a deliberare —:

quali provvedimenti si intenda adottare. (3-00310)

\* \* \*

### COMUNICAZIONI

*Interrogazione a risposta orale:*

**VOLONTÈ.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

per l'assegnazione degli appalti di edizione e doppiaggio, la Rai adotta ormai da tempo il sistema della raccolta di offerte su invito;

in occasione di queste gare vengono convocate società diversissime tra loro quanto a dimensione, organizzazione e strutture;

non esiste un criterio di selezione e valutazione delle ditte iscritte all'Albo dei

finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 31 maggio 2001 il Ministro dell'Ambiente pro-tempore del Governo precedente a quello in carica poneva in essere, dopo ben 18 giorni dalle elezioni, un atto di non ordinaria amministrazione, nominando con decreto n. 483 DEC/SCN il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale parco del Cilento — Vallo Diano, nonostante che il precedente 23 maggio il Presidente della Giunta Regionale della Campania non esprimeva favorevolmente il parere previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, riservandosi, anzi, di formularlo solo a seguito di richieste ulteriori proposte di nomina;

un decreto di nomina, prima della notifica agli interessati e quindi della sua definitiva esecutorietà, deve essere registrato presso la Ragioneria Generale dello Stato, la quale dopo l'apposizione del visto deve e può solo trasmettere l'atto registrato al Ministero di competenza;

il ministero dell'Ambiente, con propria nota in data 1° giugno 2001 (pervenuta al predetto Ente Parco il successivo 4 giugno — Prot. n. 6461) riservava a sé il compito di notificare agli interessati il medesimo decreto;

se il Ministero dell'Ambiente ha inviato il 4 giugno 2001 via fax all'Ente nazionale parco del Cilento — Vallo di Diano copia asseritamente conforme (protocollata con il medesimo numero 4661) del suddetto decreto con apposto il visto, in pari data, della registrazione della ragioneria generale, nonché la firma ed il timbro del direttore centrale del bilancio con la dicitura « copia conforme », il tutto in data antecedente rispetto a quella del 7 giugno 2001 in cui risulta che il ministero ha ricevuto materialmente l'originale registrato nella medesima ragioneria;

i componenti proposti del direttivo dell'Ente Nazionale Parco del Cilento — Vallo di Diano si sono insediati ritenendo così verificata la notifica del decreto di loro nomina del 31 maggio e validamente

costituito lo stesso consiglio direttivo solo in base al suddetto fax del 4 giugno 2001,

possono ravvedersi atti, a giudizio dell'interrogante, irregolari o illeciti o illegittimi da parte del Ministero dell'ambiente, dell'Ente parco nazionale del Cilento — Vallo di Diano, della ragioneria generale che ha rilasciato la detta « copia conforme » di chi fisicamente ha ritirato e ricevuto detta copia e di chi l'ha inviata materialmente dal medesimo Ministero ingenerando conseguenzialmente la convinzione del perfezionamento dell'esecutorietà della nomina;

si può ravvede nei fatti esposti l'evidente ed oggettiva volontà, ancorché risalente a soggetti al momento non identificati, di forzare i debiti tempi di esecutorietà del decreto in questione e di mettere il nuovo titolare del Ministero dell'ambiente di fronte al fatto compiuto;

in seguito il Ministero dell'ambiente ha ripetutamente diffidato l'Ente parco nazionale del Cilento — Vallo di Diano dal far deliberare il consiglio direttivo in quanto non regolarmente costituito;

il consiglio direttivo dell'ente stesso ha continuato e continua a deliberare —:

quali provvedimenti si intenda adottare. (3-00310)

\* \* \*

## COMUNICAZIONI

*Interrogazione a risposta orale:*

**VOLONTÈ.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

per l'assegnazione degli appalti di edizione e doppiaggio, la Rai adotta ormai da tempo il sistema della raccolta di offerte su invito;

in occasione di queste gare vengono convocate società diversissime tra loro quanto a dimensione, organizzazione e strutture;

non esiste un criterio di selezione e valutazione delle ditte iscritte all'Albo dei

fornitori della Rai, mentre nel passato lo stesso Albo era suddiviso in categorie in funzione del volume del fatturato, del personale dipendente, della superficie dei locali nei quali si svolge l'attività e dei mezzi tecnici a disposizione, e quindi gli appalti venivano assegnati a fasce di importo dei contratti;

è da rilevare, altresì, che nel nuovo sistema adottato dalla Rai, al momento dell'apertura delle buste, non assiste nessun rappresentante delle imprese;

la Rai ha, inoltre, la facoltà di fare assegnazioni di edizioni « dirette », senza passare cioè per le gare, per quei lavori il cui preventivo non supera i 100 milioni;

risulta all'interrogante che recentemente questo sistema sarebbe stato impiegato per assegnare direttamente 5 film, con un contratto separato per ogni film, ad una società di doppiaggio in cui l'incarico di « capo edizione » è stato affidato ad un *ex* funzionario della Rai in pensione;

il rapporto tra imprese di edizione e lavoratori del settore (doppiatori, direttori del doppiaggio, dialoghisti e assistenti del doppiaggio) è regolato da un accordo nazionale sottoscritto con le organizzazioni sindacali che impone, oltre al trattamento economico, una normativa che influisce fortemente sulla determinazione della produttività;

dallo scorso anno, infine, la Rai, dopo aver trasformati alcuni studi di registrazione dedicati alla radiofonia in studi di doppiaggio, ha indetto delle gare solo per le prestazioni professionali, cui l'associazione che raccoglie gli operatori del settore, ha deliberato di non partecipare —

se non ritenga che il meccanismo della raccolta delle offerte senza nessun tipo di selezione e senza tener conto di un minimo di omogeneità delle ditte partecipanti, nuoccia alla qualità del servizio e dei prodotti delle edizioni in lingua italiana di film e telefilm, atteso che la realtà

italiana in quel settore si è sempre caratterizzata per l'alta professionalità dei suoi operatori dal dopoguerra ad oggi e che tale esperienza è apprezzata in tutto il mondo;

se non ritenga che tale situazione possa esporre numerose aziende operanti nel settore del doppiaggio al pericolo di chiusura con conseguenti ricadute occupazionali;

se non ritenga quantomeno inopportuna l'assegnazione diretta di un appalto ad un *ex* funzionario della Rai;

quali iniziative intenda adottare a riguardo. (3-00309)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

BUTTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la RAI ha stipulato un contratto sostanzioso con la FBC (Fast Based Communications) per la produzione del programma « Pianeta Economia » in onda su RAI News 24;

la trasmissione, tradotta in inglese, viene distribuita in 12 paesi con l'obbligo di esposizione del logo RAI e di corrispondere alla stessa una Royalties;

a titolo informativo si ricorda che il 10 per cento di FBC è proprietà di Matrix —

a quanto ammonti la Royalties a favore della RAI e se risulti regolarmente corrisposta alla stessa;

se nelle trasmissioni tradotte e vendute sia presente il logo RAI in sovrimpressione;

a quali paesi viene venduta e distribuita la trasmissione di cui sopra;

quale ruolo giochi o abbia giocato nella collaborazione tra FBC e RAI il dottor Alan Friedman. (4-01009)

DE LAURENTIIS. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ha suscitato vivo scalpore la protesta di numerosi anziani di Gallo di Tagliacozzo, molti dei quali ultra-novantenni, che si sono incatenati davanti l'ufficio postale di cui è stata disposta la chiusura dal prossimo primo novembre;

domenica scorsa, la quasi totalità della popolazione di Gallo ha solidarizzato con la protesta dei pensionati locali e ha disertato le urne;

per questi cittadini, i servizi offerti dagli uffici postali assumono un carattere di insostituibilità e in alcuni casi di essenzialità quale è, ad esempio, il pagamento delle pensioni;

da fonti di stampa, inoltre, si è appresa la notizia della possibile chiusura di 71 uffici postali dislocati nei comuni della Provincia de L'Aquila;

le pur comprensibili esigenze aziendali non possono far dimenticare che la presenza di un ufficio postale è indispensabile nei piccoli centri montani dove vengono erogate le pensioni ed altri servizi essenziali, soprattutto per quei cittadini anziani che hanno difficoltà a raggiungere altri centri urbani —;

se il Governo non ritenga opportuno intervenire presso le sedi competenti per evitare la chiusura dell'ufficio postale a Gallo di Tagliacozzo e degli altri 71 della provincia de L'Aquila e per continuare a garantire a tutti i cittadini la piena agibilità di un servizio, come quello postale, che è di primaria importanza soprattutto nei piccoli centri;

se il Governo non ritenga che la politica gestionale delle Poste, concentrandosi sul contenimento dei costi, non finisca per contraddire la sua natura di servizio pubblico essenziale;

se il Governo, infine, non ritenga che la chiusura di uffici postali in queste aree interne, soggette ad un continuo depauperamento della presenza umana e di presidi

pubblici, non rappresenti un progressivo arretramento dello Stato nelle aree interne e in quelle più svantaggiate del nostro Paese. (4-01018)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 10 giugno 1996 Mediaset s.p.a. ha depositato presso la CONSOB il « Prospetto Informativo » registrato al n. 3645 e relativo alla « offerta pubblica » di azioni ordinarie della predetta società;

alle pagine 71-72 (punto 19 — posizione fiscale) del prospetto informativo si afferma che Mediaset si è avvalsa delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti per nuovi investimenti in beni strumentali « soprattutto per l'acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, che costituiscono beni strumentali con il requisito della novità anche se già utilizzati all'estero »;

in seguito si afferma che: « gli investimenti hanno riguardato anche l'acquisto di diritti non suscettibili di immediata utilizzazione... » in quanto essi, a tutti gli effetti, costituiscono acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali immateriali nuovi. Ciò vorrebbe dire, in altre parole, che un film degli anni quaranta sarebbe « nuovo », ai fini fiscali, se acquisito per essere trasmesso in TV italiane ancorché lo abbiano già visto milioni di persone nelle sale; così sarebbe nuovo se acquistato per essere trasmesso via etere, ancorché già trasmesso in TV via cavo, o viceversa;

il pagamento per l'acquisto di tali beni è avvenuto con una lunga dilazione che non aveva alcun riflesso sull'agevolazione perché quest'ultima era configurata

DE LAURENTIIS. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ha suscitato vivo scalpore la protesta di numerosi anziani di Gallo di Tagliacozzo, molti dei quali ultra-novantenni, che si sono incatenati davanti l'ufficio postale di cui è stata disposta la chiusura dal prossimo primo novembre;

domenica scorsa, la quasi totalità della popolazione di Gallo ha solidarizzato con la protesta dei pensionati locali e ha disertato le urne;

per questi cittadini, i servizi offerti dagli uffici postali assumono un carattere di insostituibilità e in alcuni casi di essenzialità quale è, ad esempio, il pagamento delle pensioni;

da fonti di stampa, inoltre, si è appresa la notizia della possibile chiusura di 71 uffici postali dislocati nei comuni della Provincia de L'Aquila;

le pur comprensibili esigenze aziendali non possono far dimenticare che la presenza di un ufficio postale è indispensabile nei piccoli centri montani dove vengono erogate le pensioni ed altri servizi essenziali, soprattutto per quei cittadini anziani che hanno difficoltà a raggiungere altri centri urbani —;

se il Governo non ritenga opportuno intervenire presso le sedi competenti per evitare la chiusura dell'ufficio postale a Gallo di Tagliacozzo e degli altri 71 della provincia de L'Aquila e per continuare a garantire a tutti i cittadini la piena agibilità di un servizio, come quello postale, che è di primaria importanza soprattutto nei piccoli centri;

se il Governo non ritenga che la politica gestionale delle Poste, concentrandosi sul contenimento dei costi, non finisca per contraddire la sua natura di servizio pubblico essenziale;

se il Governo, infine, non ritenga che la chiusura di uffici postali in queste aree interne, soggette ad un continuo depauperamento della presenza umana e di presidi

pubblici, non rappresenti un progressivo arretramento dello Stato nelle aree interne e in quelle più svantaggiate del nostro Paese. (4-01018)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 10 giugno 1996 Mediaset s.p.a. ha depositato presso la CONSOB il « Prospetto Informativo » registrato al n. 3645 e relativo alla « offerta pubblica » di azioni ordinarie della predetta società;

alle pagine 71-72 (punto 19 — posizione fiscale) del prospetto informativo si afferma che Mediaset si è avvalsa delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti per nuovi investimenti in beni strumentali « soprattutto per l'acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, che costituiscono beni strumentali con il requisito della novità anche se già utilizzati all'estero »;

in seguito si afferma che: « gli investimenti hanno riguardato anche l'acquisto di diritti non suscettibili di immediata utilizzazione... » in quanto essi, a tutti gli effetti, costituiscono acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali immateriali nuovi. Ciò vorrebbe dire, in altre parole, che un film degli anni quaranta sarebbe « nuovo », ai fini fiscali, se acquisito per essere trasmesso in TV italiane ancorché lo abbiano già visto milioni di persone nelle sale; così sarebbe nuovo se acquistato per essere trasmesso via etere, ancorché già trasmesso in TV via cavo, o viceversa;

il pagamento per l'acquisto di tali beni è avvenuto con una lunga dilazione che non aveva alcun riflesso sull'agevolazione perché quest'ultima era configurata

come spettante per l'acquisto dei beni negli anni 1994 e 1995, indipendentemente dalle modalità di pagamento;

il risparmio fiscale previsto è di circa 240 miliardi di lire;

la cifra di lire 240 miliardi, rappresenta una valutazione in una certa misura « arbitraria ». Infatti se la legge « Tremonti » non ci fosse stata, ovvero se siffatti investimenti in beni immateriali (nuovi ancorché usati, e riferibili al 1994-95 anche se pagati nel 2000) non fossero stati ricompresi nelle previsioni agevolative della legge — semplicemente l'acquisto dei diritti non ci sarebbe stato ed i film sarebbero rimasti nelle società « off-shore » del gruppo o sarebbero venuti in Italia per altri prezzi;

alle pagine 115-117 del prospetto si dice che « gli investimenti in diritti effettuati negli esercizi 1994 e 1995 includono acquisti da società appartenenti al gruppo Fininvest o a questo correlate per lire 730,7 miliardi e 242,3 miliardi e vi si illustra il ruolo delle società "off-shore" del gruppo Fininvest (pag. 117) come quello di "centrali di acquisto delle major", da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo »;

soltanto nel 1996 (dopo cioè la circolare applicativa della legge Tremonti) è stata fatta fare una perizia (Kagan World Trade) che ha evidenziato valori superiori a quelli contabili di carico;

nella versione inglese del prospetto vi erano particolari che mancano nella versione italiana: in particolare un confronto tra i prezzi pagati da Mediaset per acquisirli con quelli pagati dalle società « off-shore » ai terzi titolari;

risulta agli interpellanti che le società italiane acquisivano di volta in volta dalle società « off-shore », il diritto « relativo al territorio italiano solo al momento dell'utilizzo del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta concordato tra le parti, senza alcun specifico riferimento a valu-

tazioni operate da terzi, e con una configurazione talora diversa dei diritti compravenduti » con la conseguenza che fino al 1994-95 (legge Tremonti), i « transfer prices » dalle « off-shore » alle italiane era fatto esclusivamente (e cioè: per gravare di maggiori costi le italiane abbattendone il reddito tassabile in Italia, e per generare maggiori ricavi nelle « off-shore » tassate in Paesi a fiscalità più mite o privi di fiscalità) per trasferire reddito all'estero;

queste operazioni infragruppo sarebbero state — con la quotazione in Borsa — assai meno libere, perché più « osservate » e « monitorate » dagli investitori istituzionali, perché non più allocazione internazionale di reddito, ma sottrazione di reddito ai risparmiatori investitori nelle azioni quotate in quanto i vantaggi delle « off-shore » finiscono in casseforti familiari cui non partecipa la società quotata;

in questo caso ad avviso degli interpellanti è risultato conveniente fare « l'ultimo colpo » prima della quotazione, portando tutti i diritti in Italia, tanto più che il costo è stato dilazionato, il valore dell'investimento elevato generando insieme ad una consistente voce patrimoniale della società quotare, anche una « franchigia fiscale » di pari importo grazie alla legge di incentivazione e a future elevate quote d'ammortamento dell'investimento effettuato. Moltiplicando così i benefici, senza perdere una lira visto che il costo si paga a società Fininvest;

la circolare del ministero delle finanze comprendeva espressamente la dizione « immateriali » e « beni strumentali nuovi » con la condizione che la loro effettiva utilizzazione fosse inclusa in piani controllabili da parte dell'amministrazione finanziaria e che la circolare divenne poi ad effetti « normativi » con la inclusione delle sue previsioni nel modulo di dichiarazione « 760/95 » (parte « istruzioni per la compilazione ») approvato con decreto ministeriale e che in tali istruzioni, si affermava (pagina 7) che per beni immateriali il requisito della « novità » sussisteva se il « diritto di utilizzazione dell'opera dell'in-

gegno è attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione »;

rileggendo pagina 71 del prospetto informativo « Mediaste » il cerchio si chiude;

dai fatti sopracitati risulta evidente secondo gli interpellanti che il Gruppo Fininvest ha beneficiato delle agevolazioni sia attraverso i vantaggi fiscali di Mediaset, sia arricchendo le società off-shore del gruppo;

la facilitazione è stata data ricomprendendo tra i beni strumentali nuovi anche diritti immateriali futuri e non ancora pagati e dando dell'aggettivo « nuovo » un significato di amplissima portata, tale da ricomprendere tra i nuovi beni strumentali anche film vecchissimi e stravisti ma non nelle trasmissioni TV via etere;

con gli stessi criteri avrebbero potuto usufruire delle agevolazioni per le imprese manifatturiere a comprare impianti obsoleti all'estero, da far funzionare per la prima volta in Italia, ma ciò non è avvenuto —:

se risulti al Governo che effettivamente la società Mediaset s.p.a. acquisito benefici fiscali per l'acquisto di diritti immateriali esclusivamente, o prevalentemente, da società off-shore del gruppo e consistenti anche in film già programmati in Italia a prezzi unilateralmente stabiliti;

le società off-shore delle quali sono stati acquisiti i presunti beni strumentali nuovi abbiano sede in paesi a bassa fiscalità, nei quali cioè le plusvalenze realizzate non sono state tassate o sono state tassate ad aliquote ridotte rispetto a quelle italiane;

se sia noto il vantaggio fiscale conseguito complessivamente dal gruppo Fininvest sull'applicazione della legge Tremonti per l'acquisto di diritti da sue controllate e per l'omessa o ridotta tassazione delle plusvalenze;

se il Governo sia a conoscenza che la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della Commissione Tributaria di Milano n. 373/12/99 depositata il 17 luglio 2000 riguardante Mediaset spa;

se il Governo sia a conoscenza che la contestazione avanzata riguarda le detrazioni fiscali per i « beni strumentali nuovi » e la media degli investimenti di riferimento e che l'Ufficio regionale delle Entrate ritiene che l'agevolazione spettante fosse di 169.967.905.158 lire anziché 324.913.134.000 e per questo chiede l'annullamento della sentenza precedente;

se risponda al vero che il professor Tremonti è stato nelle more del primo e secondo incarico ministeriale consulente a vario titolo del Gruppo Fininvest;

se il Governo, per le implicazioni concrete riguardanti suoi autorevoli esponenti come il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, non ritenga di doversi astenere da ogni decisione inerente la struttura e gli incarichi (cioè la Direzione e in generale i dirigenti attuali) dell'Agenzia delle Entrate che, come citato, ha presentato ricorso in appello presso la Commissione Tributaria regionale di Milano il 17 luglio 2000 verso la sentenza n. 373/12/99, riguardante il contenzioso con Mediaset spa.

(2-00100) « Grandi, Roberto Barbieri, Bellini, Bielli, Di Serio D'Antona, Fumagalli, Guerzoni, Innocenti, Leoni, Magnolfi, Mazarrello, Motta, Nieddu, Pisa, Nicola Rossi, Sasso, Sciacca, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Gambini, Giulietti, Lolli, Grignaffini, Rognoni, Ruzzante, Sandri, Spini, Tolotti, Zanotti, Abbondanzieri, Montecchi, Mussi, Luongo, De Brasi, Maran, Coluccini, Nigra, Tocci, Filippeschi, Cabras, Dameri, Cennamo, Siniscalchi, Pennacchi, Bandoli ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

SERENA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 13 maggio 1999, n. 133, « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale », prevede all'articolo 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche): « 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche), e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive

modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di imposta relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, infine, la seguente lettera: "i-*ter*): le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle Società Sportive dilettantistiche".

6. All'articolo 91-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera i-*ter*), ridotto alla metà".

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario, per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge »;

il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, « Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche », prevede all'articolo 2 « Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati »: « 1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di lire 6.000.000.

2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione

di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.

3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:

a) società sportive dilettantistiche, il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;

b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica.

Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso, nonché quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.

5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto »;

il medesimo decreto prevede all'articolo 4, « Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo »: « 1. I versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.

2. I pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.

3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento » —:

se non si ritenga opportuno adottare le adeguate iniziative anche di carattere normativo affinché:

a) venga aumentata da 100.000 a 500.000 lire l'entità dei movimenti da

eseguire attraverso documentazione bancaria;

b) venga aumentata da 6.000.000 a 10.000.000 di lire la base dei compensi per cui atleti e dirigenti sono tenuti all'auto-certificazione;

c) la dichiarazione del reddito venga eseguita a carico delle associazioni sportive che non sono, invece, in grado di inseguire tutte le operazioni eseguite dai loro collaboratori. (4-01019)

\* \* \*

#### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ZACCHERA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, invitato dal comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa interveniva nel cantiere della Bielectric srl di Ospedaletto (Pisa) — ove si riscontravano vistose inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica — ispezionato il cantiere dichiarava la propria incompetenza a prendere i provvedimenti richiesti per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64 del 1974 (antisismica);

sempre relativamente alla pratica Bielectric il 1° marzo 1993 il dirigente del Genio civile risulta aver denunciato alla magistratura pisana alcune violazioni alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa dottor Dell'Omo, però, dichiara estinto il reato per la tardiva denuncia dell'ufficio del Genio civile di Pisa, essendo ormai trascorsi oltre tre anni dal 1986;

il medesimo decreto prevede all'articolo 4, « Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo »: « 1. I versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.

2. I pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.

3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento » —:

se non si ritenga opportuno adottare le adeguate iniziative anche di carattere normativo affinché:

a) venga aumentata da 100.000 a 500.000 lire l'entità dei movimenti da

eseguire attraverso documentazione bancaria;

b) venga aumentata da 6.000.000 a 10.000.000 di lire la base dei compensi per cui atleti e dirigenti sono tenuti all'auto-certificazione;

c) la dichiarazione del reddito venga eseguita a carico delle associazioni sportive che non sono, invece, in grado di inseguire tutte le operazioni eseguite dai loro collaboratori. (4-01019)

\* \* \*

#### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ZACCHERA. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere —* premesso che:

risulta all'interrogante che il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, invitato dal comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa interveniva nel cantiere della Bielectric srl di Ospedaletto (Pisa) — ove si riscontravano vistose inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica — ispezionato il cantiere dichiarava la propria incompetenza a prendere i provvedimenti richiesti per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64 del 1974 (antisismica);

sempre relativamente alla pratica Bielectric il 1° marzo 1993 il dirigente del Genio civile risulta aver denunciato alla magistratura pisana alcune violazioni alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa dottor Dell'Omo, però, dichiara estinto il reato per la tardiva denuncia dell'ufficio del Genio civile di Pisa, essendo ormai trascorsi oltre tre anni dal 1986;

il 24 maggio 1994 l'amministratore della Bielectric srl presenta una denuncia alla procura della Repubblica di Firenze: detta procura apre un fascicolo (proc. n. 1733/94) a carico del Presidente *pro-tempore* della regione Toscana, Vannino Chiti, del capo di gabinetto della regione, Alberto Brasca, dei dirigenti del Dipartimento ambiente della regione Maurizio Ferrini ed Angiolo Milani;

il 6 ottobre 1994 il presidente *pro-tempore* della regione Toscana, dottor Chieti, emette l'ordinanza n. 13 con la quale ordina i disegni mancanti nella pratica relativa al cantiere Bielectric srl; successivamente il 17 marzo 1995 emette il decreto n. 135 con il quale certifica l'avvenuta sanatoria delle violazioni all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974. Il citato decreto è stato emesso: dopo ben 12 anni dal deposito — incompleto — della pratica avvenuto nel 1983, dopo quattro ispezioni nel cantiere da parte dell'Ufficio del genio civile di Pisa diretto dall'ingegner Duilio Palla e dopo due ispezioni nel cantiere del Servizio sismica del dipartimento ambiente della regione Toscana diretto dall'architetto Maurizio Ferrini;

il 12 gennaio 1995 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pisa effettua uno stralcio del procedimento n. 1019/94 aperto su denuncia dell'amministratore di Bielectric srl, contro il Genio civile di Pisa, trasmettendolo « all'autorità giudiziaria di Firenze ove si sarebbe consumato il reato ipotizzato » in quanto il dirigente dell'Ufficio del genio civile di Pisa « avrebbe prodotto al presidente della regione toscana verbali fuorvianti e incompleti in data 29 aprile 1994, con la conseguenza di ritardare l'emissione del decreto ad adempiere ». Successivamente il 31 marzo 1995 il sindaco del comune di Pisa denuncia alla magistratura pisana che le violazioni permangono nell'incompletezza della pratica antisismica e che le opere sono difformi dai disegni e dai calcoli presentati dal costruttore;

il 19 maggio 1995 il pubblico ministero di Firenze dottor Vilfredo Marziani,

chiede l'archiviazione del procedimento n. 1733/94 contro Vannino Chiti, Alberto Brasca, Massimo Ferrini ed Angiolo Dilani; archiviazione alla quale si oppone l'amministratore di Bielectric srl. Mentre il 27 giugno 1995 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa invia al presidente della regione Toscana una lettera di contestazione della dichiarata « avvenuta sanatoria delle violazioni » segnalando, oltre all'incompletezza dei documenti obbligatori per legge, anche la permanenza delle carenze — rilevate nell'esecuzione delle opere — non prese in esame dal decreto PGR n. 135/95;

in data 11 settembre 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, dottoressa Eva Celotti, ritiene irrilevante l'opposizione presentata dall'amministratore di Bielectric, e chiede l'archiviazione del procedimento contro Vannino Chiti, Alberto Brasca, Massimo Ferrini ed Angiolo Milani « essendo evidente che al presidente della regione incombeva, al massimo, solo l'avviamento delle procedura *ex* articolo 25 della legge n. 64 del 1974 e non già rispondere ad ogni interpellato e sollecito propostogli ... »;

il 26 aprile 1996 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa dottor Di Bugno scrive nel proprio decreto d'archiviazione n. 1164/94 RG GIP che « eventuali irregolarità o omissioni nella procedura amministrativa di cui all'articolo 25 della legge n. 64 del 1974 sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Firenze alla quale il pubblico ministero ha trasmesso gli atti »;

il 16 ottobre 1998 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa emette l'ordinanza n. 37 di demolizione delle opere per violazione agli articoli 8, 9 e 17 della legge n. 64 del 1974 antisismica sulla base di accertamenti effettuati dal nucleo di polizia municipale di Pisa con l'ausiliario di P.G. Andrea Di Santolo (già commissario della commissione tecnica provinciale di Udine);

questa vicenda, oggetto di numerosi esposti e denunce dell'amministratore di

Bielectric, è stata esaminata da vari pubblici ministeri della procura pisana (Perone, Cindolo, Giambartolomei, Pisano, Iannelli, Masi, Carnevale, Marino) e della procura fiorentina (Marziani, Turco, Garau, Picazio), da vari giudici per le indagini preliminari del tribunale di Pisa (Salutini, Di Bugno, Melani, Dell'Omo, Chiarantini) e giudici per le indagini preliminari del tribunale di Firenze (Celotti, Soresina, Banci), tutti concordi sia nel respingere le opportune indagini richieste, anche in sede di opposizione, dall'amministratore di Bielectric srl, che nell'archiviare i procedimenti contro il presidente ed i tecnici della regione Toscana —:

quali iniziative, di propria competenza, intenda adottare in relazione alle vicende descritte;

se non ritenga opportuno ed urgente avviare un'ispezione ministeriale presso il Palazzo di giustizia di Firenze e presso il Palazzo di giustizia di Pisa, effettuando un esame obiettivo ed approfondito della situazione citata in premessa, per acclarare i motivi delle reiterate archiviazioni che permettono — di fatto — il permanere di una situazione d'illegalità edilizia alla quale il titolare della Bielectric srl non può assolutamente porre rimedio se non gli vengono impartite le prescrizioni d'adeguamento *ex* articolo 25 della legge n. 64 del 1974. (4-01010)

SERENA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i dati relativi agli ingressi negli istituti penitenziari negli ultimi anni sono i seguenti:

anno 1994, italiani: 74.654, stranieri: 26.175, totale: 100.829; anno 1995, italiani: 68.496, stranieri: 24.555, totale: 93.051; anno 1996, italiani: 64.124, stranieri: 25.393, totale: 89.517; anno 1997, italiani: 61.063, stranieri: 26.961, totale: 88.024; anno 1998, italiani: 59.209, stranieri: 29.468, totale: 88.677;

da tali dati risulta evidente l'aumento percentuale degli stranieri rispetto agli italiani;

osservando i dati del 1998 risulta inoltre che entra in prigione uno straniero ogni 30 regolarmente residenti e un italiano ogni mille;

bisogna poi aggiungere a questi dati tutti quegli stranieri che delincono in totale clandestinità senza mai essere stati denunciati né imprigionati;

è noto come le carceri siano sovrappollate e al limite della emergenza;

il costo medio per ogni carcerato in Italia è di lire 450.000 al giorno;

buona parte di questi delinquenti stranieri, una volta usciti, tornano a delinquere in Italia;

risulta quindi documentato ad avviso dell'interrogante il rapporto tra criminalità e presenza extracomunitaria, soprattutto clandestina —:

se il Governo, anche in assenza di amnistie o indulti, non intenda stipulare nuovi accordi con i propri paesi a maggiore provenienza criminale quali Albania, Marocco, Tunisia ed altri, per l'accogliimento dei delinquenti stranieri nelle carceri della propria patria, potendo persino prevedere un risparmio in termini economici qualora venga assegnata a questi paesi una somma per ogni delinquente che accolgono e per il quale assicurino l'espiazione della pena in patria. (4-01015)

MIGLIORI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,* — Per sapere — premesso che:

il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, invitato dal comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa ad intervenire nel cantiere della Bielectric srl di Ospedaletto (Pisa) — ove si riscontravano vistose inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica — ispezionava il cantiere ma dichiarava la propria

incompetenza a prendere i provvedimenti richiesti per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64 del 1974 (antisismica);

la legge n. 64 del 1974 prevede, invece, al titolo III, che il dirigente dell'ufficio del genio civile ricevuta segnalazione che i lavori non procedono a norma di legge, compili un processo verbale e lo invii al magistrato se il reato è perseguibile o al presidente della giunta regionale se il reato è prescritto, in modo da dar corso alla procedura per impartire le prescrizioni d'adeguamento. In attesa che il magistrato o il presidente della giunta regionale impartiscano le prescrizioni, il dirigente dell'ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori per evitare che il responsabile dell'abuso possa nascondere gli illeciti riscontrati;

il 1° marzo 1993 il dirigente del genio civile cambia idea e denuncia alla magistratura pisana alcune violazioni alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa, però, dichiara estinto il reato per la tardiva denuncia dell'ufficio del genio civile di Pisa essendo trascorsi oltre tre anni dal 1986;

il 17 marzo 1995 l'allora presidente della giunta regionale toscana Vannino Chiti ha emesso il decreto n. 135 con il quale ha certificato l'avvenuta sanatoria delle violazioni all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974 della pratica relativa al cantiere Bielectric srl di Ospedaletto (Pisa);

il citato decreto è stato emesso: dopo ben 12 anni dal deposito — incompleto — della pratica avvenuto nel 1983, dopo quattro ispezioni nel cantiere da parte del genio civile di Pisa diretto dall'ingegnere Duilio Palla e dopo due ispezioni nel cantiere del Servizio sismica del dipartimento ambiente della regione toscana diretto dall'architetto Maurizio Ferrini;

il 27 giugno 1995 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa ha però inviato al presidente della regione una lettera di contestazione della dichiarata « avvenuta sanatoria delle violazioni » segnalando, oltre all'incompletezza dei documenti obbligatori per legge, anche la permanenza delle carenze, rilevate nell'esecuzione delle opere, non prese in esame dal decreto presidenziale n. 135 del 1995;

il 12 gennaio 1995 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pisa ha effettuato uno stralcio al procedimento n. 1019/94 mod. 45 trasmettendolo « all'autorità giudiziaria di Firenze ove si sarebbe consumato il reato ipotizzato » in quanto il dirigente dell'ufficio del genio civile di Pisa « avrebbe prodotto al presidente della regione toscana verbali fuorvianti e incompleti in data 29 aprile 1994, con la conseguenza di ritardare l'emissione del decreto ad adempiere »;

il 26 aprile 1996 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa ha riferito nel proprio decreto d'archiviazione n. 1164/94 RG GIP che « eventuali irregolarità o omissioni nella procedura amministrativa di cui all'articolo 25 della legge n. 64 del 1974 sono di competenza dell'autorità giudiziaria di Firenze alla quale il pubblico ministero ha trasmesso gli atti »;

il 16 ottobre 1998 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa ha emesso l'ordinanza n. 37 di demolizione delle opere per violazione agli articoli 8, 9 e 17 della legge antisismica n. 64 del 1974;

gli accertamenti delle violazioni sono stati effettuati dal nucleo di polizia municipale del comune di Pisa con l'ausiliario di P.G. ingegner Andrea Di Santolo (già commissario della commissione tecnica provinciale di Udine);

il 26 giugno 2001 il comune di Pisa conferma l'ordinanza di demolizione per violazione all'articolo 17 della legge sismica n. 64 del 1974 ma, in palese con-

trasto, il 27 giugno 2001, il presidente della regione toscana conferma il decreto di avvenuta sanatoria della violazione all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974 —:

quali iniziative intenda adottare al fine di verificare se — in Toscana — siano state rispettate le procedure del Titolo III della legge n. 64 del 1974 (antisismica);

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione ministeriale presso il Palazzo di giustizia di Firenze e presso quello di Pisa, per accertare i motivi delle reiterate archiviazioni. (4-01020)

\* \* \*

#### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazione a risposta scritta:*

GERMANÀ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

per l'esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 5.000.000 di DSP è già obbligatorio il possesso dell'attestazione di qualifica rilasciata dalle Soa (Società organismi di attestazione), a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo, con propria determinazione n. 8 del 15 febbraio 2001, ha stabilito che « le imprese possono partecipare, alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, qualora in possesso di attestazione rilasciata in data anteriore al 1° marzo 2001 sia in data successiva a questa, purché antecedente alla data dell'offerta alla gara;

nelle gare esperite mediante licitazione privata, la procedura si divide in una fase di prequalifica ed una di presentazione dell'offerta;

la maggior parte delle stazioni appaltanti nei casi di licitazione privata, in ossequio alla citata determinazione, ammettono alla prequalifica anche le imprese che dichiarano di aver stipulato un contratto per il rilascio dell'attestazione salvo poi verificarne la sussistenza del requisito al momento della presentazione dell'offerta;

i bandi di alcune stazioni appaltanti, come ad esempio quelli dell'Italferr non prevedono tale possibilità in quanto richiedono specificatamente che, già al momento della prequalifica, l'impresa dichiari il possesso dell'attestazione SOA o, altrimenti, fornisca l'attestato in originale ovvero copia conforme —:

se risponda al vero che le stazioni appaltanti non applichino uniformemente le disposizioni dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

se non ritenga opportuno chiarire definitivamente il ruolo ed il valore delle determinazioni dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

se non ritenga che sia il caso di intervenire richiamando la stazioni appaltanti ad un maggior rispetto degli atti di indirizzo dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, al fine di uniformare il comportamento delle stesse a livello nazionale e garantire il principio di massima partecipazione alle gare di appalto pubbliche. (4-01013)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interrogazione a risposta orale:*

MASSIDDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta in corso un tentativo di procedere all'immediata chiusura della Base Operativa dei Vigili del fuoco di San Vito (Cagliari), direttamente riferibile ad un

trasto, il 27 giugno 2001, il presidente della regione toscana conferma il decreto di avvenuta sanatoria della violazione all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974 —:

quali iniziative intenda adottare al fine di verificare se — in Toscana — siano state rispettate le procedure del Titolo III della legge n. 64 del 1974 (antisismica);

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione ministeriale presso il Palazzo di giustizia di Firenze e presso quello di Pisa, per accertare i motivi delle reiterate archiviazioni. (4-01020)

\* \* \*

#### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazione a risposta scritta:*

GERMANÀ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

per l'esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 5.000.000 di DSP è già obbligatorio il possesso dell'attestazione di qualifica rilasciata dalle Soa (Società organismi di attestazione), a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo, con propria determinazione n. 8 del 15 febbraio 2001, ha stabilito che « le imprese possono partecipare, alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, qualora in possesso di attestazione rilasciata in data anteriore al 1° marzo 2001 sia in data successiva a questa, purché antecedente alla data dell'offerta alla gara;

nelle gare esperite mediante licitazione privata, la procedura si divide in una fase di prequalifica ed una di presentazione dell'offerta;

la maggior parte delle stazioni appaltanti nei casi di licitazione privata, in ossequio alla citata determinazione, ammettono alla prequalifica anche le imprese che dichiarano di aver stipulato un contratto per il rilascio dell'attestazione salvo poi verificarne la sussistenza del requisito al momento della presentazione dell'offerta;

i bandi di alcune stazioni appaltanti, come ad esempio quelli dell'Italferr non prevedono tale possibilità in quanto richiedono specificatamente che, già al momento della prequalifica, l'impresa dichiari il possesso dell'attestazione SOA o, altrimenti, fornisca l'attestato in originale ovvero copia conforme —:

se risponda al vero che le stazioni appaltanti non applichino uniformemente le disposizioni dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

se non ritenga opportuno chiarire definitivamente il ruolo ed il valore delle determinazioni dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

se non ritenga che sia il caso di intervenire richiamando la stazioni appaltanti ad un maggior rispetto degli atti di indirizzo dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, al fine di uniformare il comportamento delle stesse a livello nazionale e garantire il principio di massima partecipazione alle gare di appalto pubbliche. (4-01013)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interrogazione a risposta orale:*

MASSIDDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta in corso un tentativo di procedere all'immediata chiusura della Base Operativa dei Vigili del fuoco di San Vito (Cagliari), direttamente riferibile ad un

trasto, il 27 giugno 2001, il presidente della regione toscana conferma il decreto di avvenuta sanatoria della violazione all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974 —:

quali iniziative intenda adottare al fine di verificare se — in Toscana — siano state rispettate le procedure del Titolo III della legge n. 64 del 1974 (antisismica);

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione ministeriale presso il Palazzo di giustizia di Firenze e presso quello di Pisa, per accertare i motivi delle reiterate archiviazioni. (4-01020)

\* \* \*

#### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazione a risposta scritta:*

GERMANÀ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

per l'esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 5.000.000 di DSP è già obbligatorio il possesso dell'attestazione di qualifica rilasciata dalle Soa (Società organismi di attestazione), a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo, con propria determinazione n. 8 del 15 febbraio 2001, ha stabilito che « le imprese possono partecipare, alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, qualora in possesso di attestazione rilasciata in data anteriore al 1° marzo 2001 sia in data successiva a questa, purché antecedente alla data dell'offerta alla gara;

nelle gare esperite mediante licitazione privata, la procedura si divide in una fase di prequalifica ed una di presentazione dell'offerta;

la maggior parte delle stazioni appaltanti nei casi di licitazione privata, in ossequio alla citata determinazione, ammettono alla prequalifica anche le imprese che dichiarano di aver stipulato un contratto per il rilascio dell'attestazione salvo poi verificarne la sussistenza del requisito al momento della presentazione dell'offerta;

i bandi di alcune stazioni appaltanti, come ad esempio quelli dell'Italferr non prevedono tale possibilità in quanto richiedono specificatamente che, già al momento della prequalifica, l'impresa dichiari il possesso dell'attestazione SOA o, altrimenti, fornisca l'attestato in originale ovvero copia conforme —:

se risponda al vero che le stazioni appaltanti non applichino uniformemente le disposizioni dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

se non ritenga opportuno chiarire definitivamente il ruolo ed il valore delle determinazioni dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

se non ritenga che sia il caso di intervenire richiamando la stazioni appaltanti ad un maggior rispetto degli atti di indirizzo dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, al fine di uniformare il comportamento delle stesse a livello nazionale e garantire il principio di massima partecipazione alle gare di appalto pubbliche. (4-01013)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interrogazione a risposta orale:*

MASSIDDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta in corso un tentativo di procedere all'immediata chiusura della Base Operativa dei Vigili del fuoco di San Vito (Cagliari), direttamente riferibile ad un

provvedimento datato 3 ottobre 2001 con il quale la Direzione generale del Corpo dei Vigili del fuoco ha disposto la revoca immediata dei trasferimenti temporanei su tutto il territorio nazionale attuati nel febbraio 2000;

il Comando provinciale di Cagliari, con nota del 9 ottobre scorso, ha comunicato la sospensione dell'attività della base operativa di San Vito a partire dalle ore 8 del 10 ottobre 2001;

tale revoca non riguarda tutti, essendo risultati esenti il Comando di Salerno e il Comando di Perugia, che hanno mantenuto l'assegnazione di circa 29 persone ciascuno. Questo per mantenere operativi i due distaccamenti;

il distacco dei Vigili del fuoco di San Vito serve ad un territorio vastissimo, classificato in prevalenza ad alto rischio idrogeologico ed opera grazie all'attività del personale distaccato del Comando Provinciale di Cagliari ed ai discontinui;

la base operativa dei Vigili del fuoco di San Vito sono situati in una sede provvisoria ospitata in un edificio della centrale piazza Municipio il cui canone di locazione è a totale carico del bilancio comunale;

questi uomini si sono particolarmente distinti durante l'alluvione del novembre 1999, nella lotta agli incendi e in numerosi incidenti stradali e, grazie al loro intervento, sono state salvate diverse vite umane;

l'istituzione formale del distacco permanente dei vigili di San Vito è fortemente richiesta dall'amministrazione comunale e costituirà un importante punto di riferimento per le popolazioni della zona;

questa zona ha estremamente bisogno di una presenza continua e giornaliera dei Vigili del fuoco anche in considerazione della presenza del vicino poligono

Interforze di Capo San Lorenzo in Villa-putzu, in relazione ai recenti scenari internazionali —:

quali procedure saranno attivate per realizzare i tanto opportuni quanto urgenti interventi, finalizzati sia a scongiurare l'immediata chiusura sia a istituire formalmente l'importante presidio di cui trattasi. (3-00311)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CENNAMO e SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza pubblica di Napoli ha adottato un provvedimento di abolizione delle scorte a tutela di quasi tutti i magistrati operanti nella Direzione distrettuale antimafia di Napoli;

il provvedimento, pur se finalizzato all'esigenza di un recupero di uomini e risorse da adibire a compiti di indagini o comunque di prevenzione, appare sproporzionato non solo perché priva quasi del tutto di ogni forma di tutela i magistrati della DDA ma, anche, perché potrebbe essere colto come segnale di delegittimazione dei magistrati impegnati in prima linea nei confronti della criminalità organizzata, che, specie a Napoli, è di una virulenza inaudita;

in una precedente riunione del mese di luglio 2001 lo stesso Comitato provinciale aveva disposto il rafforzamento dell'attività di tutela nei confronti di alcuni magistrati particolarmente esposti ed oggetto di minacce;

i maggiori quotidiani napoletani hanno dato con particolare evidenza la notizia dell'abolizione delle scorte pubblicando, tra l'altro, i nomi di tutti i magistrati per i quali è stato abolito o ridimensionato il servizio di scorta o di tutela, a partire dal Procuratore della Repubblica, sicché i stessi magistrati sembrano quasi essere additati quali possibili bersagli della criminalità organizzata;

a giudizio degli interroganti la situazione è estremamente preoccupante —:

a quali direttive del Ministro si sia ispirato il Comitato provinciale nell'assumere decisioni così gravi;

se non ritenga che debba essere mantenuto, in considerazione dell'altissimo rischio connesso alle funzioni svolte dai magistrati della DDA, il servizio di scorta e/o vigilanza. (4-01012)

SERENA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione del comune di Manerba del Garda (Brescia) intenderebbe avviare un controllo satellitare di tutte le case per lo più di zone di villeggiatura;

l'attuazione di tale programma di controllo ai fini della sicurezza dei cittadini è in una fase iniziale avendo allo studio questo progetto ed avendo effettuato dei sondaggi a livello comunale;

l'iniziativa è stata recepita favorevolmente da tutti i cittadini, poiché si trovano in una zona turistica con circa 5 mila seconde case, sistematicamente visitate e derubate dai ladri;

si ha intenzione di collocare dei sistemi di allarme nelle abitazioni, collegati con una centrale operativa che dovrà smistare le richieste di intervento alle unità mobili della polizia cittadina;

si sta inoltre attuando un accordo di collaborazione con altri comuni della zona (6-7 comuni aderenti): si attendono ora circa 1.000-1.200 adesioni per partire con la realizzazione del servizio;

si è contattata già una ditta e si intende contattarne altre per avere le condizioni più favorevoli ed entro la fine di agosto si prevede l'attuazione di questo sistema;

tale controllo è di carattere elettronico;

un controllo di tipo satellitare — i cui costi sono gli stessi che ha una persona per un normale controllo (circa 1 milione installazione + 600.000 ogni anno) — non è al momento attuabile perché è legato alla normativa prevista dal testo unico di pubblica sicurezza, che regola in modo specifico il rilascio delle autorizzazioni, che sono contingentate e che riguardano solamente gli istituti di vigilanza;

poiché vige questa sorta di monopolio (fra l'altro il servizio degli istituti di vigilanza è molto oneroso, eccetera), le pubbliche amministrazioni auspicano che si attui la liberalizzazione del settore, includendo anche le amministrazioni degli enti locali fra i soggetti autorizzati ad effettuare questo tipo di servizio —:

se il Ministro dell'interno non ritenga di assumere le adeguate iniziative eventualmente di carattere normativo al fine di consentire agli enti locali o amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta di ottenere in tempi ragionevolmente brevi le necessarie autorizzazioni per potere attuare un controllo satellitare del proprio territorio ai fini della sicurezza pubblica;

se il Ministro dell'interno non intenda a tale fine coordinare una azione assieme al Ministro delle comunicazioni affinché gli enti locali o le amministrazioni pubbliche possano accedere all'utilizzo di uno o più satelliti da destinare al controllo del territorio ai fini della sicurezza dei cittadini. (4-01017)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

GARAGNANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'apertura dell'anno scolastico ripropone il problema delle modalità di scelta

a giudizio degli interroganti la situazione è estremamente preoccupante —:

a quali direttive del Ministro si sia ispirato il Comitato provinciale nell'assumere decisioni così gravi;

se non ritenga che debba essere mantenuto, in considerazione dell'altissimo rischio connesso alle funzioni svolte dai magistrati della DDA, il servizio di scorta e/o vigilanza. (4-01012)

SERENA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione del comune di Manerba del Garda (Brescia) intenderebbe avviare un controllo satellitare di tutte le case per lo più di zone di villeggiatura;

l'attuazione di tale programma di controllo ai fini della sicurezza dei cittadini è in una fase iniziale avendo allo studio questo progetto ed avendo effettuato dei sondaggi a livello comunale;

l'iniziativa è stata recepita favorevolmente da tutti i cittadini, poiché si trovano in una zona turistica con circa 5 mila seconde case, sistematicamente visitate e derubate dai ladri;

si ha intenzione di collocare dei sistemi di allarme nelle abitazioni, collegati con una centrale operativa che dovrà smistare le richieste di intervento alle unità mobili della polizia cittadina;

si sta inoltre attuando un accordo di collaborazione con altri comuni della zona (6-7 comuni aderenti): si attendono ora circa 1.000-1.200 adesioni per partire con la realizzazione del servizio;

si è contattata già una ditta e si intende contattarne altre per avere le condizioni più favorevoli ed entro la fine di agosto si prevede l'attuazione di questo sistema;

tale controllo è di carattere elettronico;

un controllo di tipo satellitare — i cui costi sono gli stessi che ha una persona per un normale controllo (circa 1 milione installazione + 600.000 ogni anno) — non è al momento attuabile perché è legato alla normativa prevista dal testo unico di pubblica sicurezza, che regola in modo specifico il rilascio delle autorizzazioni, che sono contingentate e che riguardano solamente gli istituti di vigilanza;

poiché vige questa sorta di monopolio (fra l'altro il servizio degli istituti di vigilanza è molto oneroso, eccetera), le pubbliche amministrazioni auspicano che si attui la liberalizzazione del settore, includendo anche le amministrazioni degli enti locali fra i soggetti autorizzati ad effettuare questo tipo di servizio —:

se il Ministro dell'interno non ritenga di assumere le adeguate iniziative eventualmente di carattere normativo al fine di consentire agli enti locali o amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta di ottenere in tempi ragionevolmente brevi le necessarie autorizzazioni per potere attuare un controllo satellitare del proprio territorio ai fini della sicurezza pubblica;

se il Ministro dell'interno non intenda a tale fine coordinare una azione assieme al Ministro delle comunicazioni affinché gli enti locali o le amministrazioni pubbliche possano accedere all'utilizzo di uno o più satelliti da destinare al controllo del territorio ai fini della sicurezza dei cittadini. (4-01017)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

GARAGNANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'apertura dell'anno scolastico ripropone il problema delle modalità di scelta

dei libri di testo, concernenti in particolare le discipline storiche letterarie;

l'interrogante pur rendendosi conto delle competenze che opportunamente l'attuale normativa assegna agli organi collegiali ed al corpo docente e nella convinzione che lo Stato non può farsi portavoce di nessuna impostazione ideologica, rileva tuttavia l'anomalia rappresentata dal permanente utilizzo di taluni libri di testo in uso soprattutto nelle scuole superiori che facendo riferimento ad una visione della storia totalmente ideologizzata presentano alle giovani generazioni un quadro delle vicende umane nel corso dei secoli che, secondo l'interrogante non corrisponde al vero e risponde a criteri di faziosità soprattutto per quanto concernente il ventesimo secolo;

la necessaria ed imprescindibile autonomia didattica del docente deve essere coniugata con il rispetto della personalità del discente nella obiettiva presentazione dei fatti accaduti e nella considerazione di tutte le visioni ideali; in molte scuole italiane questo non avviene anche per la presenza di minoranze di docenti particolarmente settari, veri e propri agitatori politici, non consapevoli del loro ruolo di educatori;

appare opportuno all'interrogante una iniziativa del Governo che alla luce di quanto sopra, stimoli le componenti scolastiche a non privilegiare testi faziosi e a scegliere i testi scolastici che con rigore scientifico e storico siano in armonia con lo spirito dei tempi e con la realtà dei fatti (è inconcepibile a giudizio dell'interrogante, che ancora oggi si attenui o si misconosca ad esempio la drammaticità dei lager comunisti o si dipinga a tinte fosche la realtà dell'Italia dal dopo guerra ad oggi sulla base di pregiudizi ideologici ecc., per non parlare della raffigurazione « imperialistica » degli Stati Uniti d'America, o andando a ritroso la falsificazione di eventi quali le crociate) —:

se il Governo, proprio per il pieno rispetto dei principi istituzionali che tute-

lano la libertà di insegnamento intenda procedere ad una sensibilizzazione sull'argomento in questione, presso i Direttori Generali Regionali della Pubblica istruzione ed i provveditorati agli studi affinché si realizzi una maggiore obiettività e un maggiore rigore scientifico. (5-00272)

*Interrogazione a risposta scritta:*

RUZZANTE, VIOLANTE, GRIGNAFINI e FILIPPESCHI. — *Al Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da sempre moltissimi giovani studiosi usciti dalle università italiane con un ottimo livello formativo, spesso dopo un dottorato di ricerca, si scontrano con una serie di ostacoli che sbarrano loro il cammino verso una professione nel mondo della ricerca. Burocrazia, meccanismi poco trasparenti e antimeritocratici, scarsità di fondi, la mancanza di un mercato della ricerca, spingono molti di loro a trasferirsi verso paesi esteri in grado di offrire migliori condizioni e prospettive di lavoro. Alcuni raggiungono prestigiosi riconoscimenti scientifici e professionali e contribuiscono a generare cultura, scienza, tecnologia e benessere, che l'Italia finisce per reimportare a caro prezzo. Purtroppo anche nell'ultimo provvedimento sul rilancio dell'economia si è persa l'occasione di prevedere forme di detassazione per le imprese che investono in ricerca —:

se il Governo abbia previsto la possibilità di programmare annualmente, su un tema specifico, una conferenza alla quale invitare tutti i ricercatori italiani, compresi coloro che operano all'estero, al fine di migliorare la qualità della nostra ricerca scientifica e al fine di mantenere un legame con i nostri connazionali impegnati all'estero in questo campo e con l'obiettivo di ridurre il fenomeno di emigrazione presentando concreti progetti di investimenti per il rientro dei nostri ricercatori;

quali interventi il Governo intenda programmare per rilanciare gli investimenti nel campo della ricerca;

quali iniziative sono previste per ridurre sensibilmente il fenomeno dei « cervelli in fuga ». (4-01011)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 ottobre 2001, facendo seguito alla precedente direttiva concernente la sospensiva cautelare delle procedure di liquidazione delle pensioni relative ai lavoratori delle aziende che hanno proposto ricorso al Tar con richiesta di sospensiva, avverso gli « atti di indirizzo » ministeriali in materia di esposizione all'amianto, ha comunicato che è stato presentato un ulteriore ricorso al Tar con richiesta di sospensiva dalla ditta Ivg Colbacchini S.p.a. di Cervarese S. Croce (Padova); conseguentemente, le strutture interessate hanno sospeso cautelativamente, dandone comunicazione agli interessati, la liquidazione delle pensioni relative alle domande presentate dai lavoratori della suddetta azienda, in conformità al messaggio n. 243 del 21 settembre 2001;

i lavoratori della Ivg Colbacchini avevano già avuto assicurazioni attraverso le comunicazioni del Sottosegretario al lavoro Paolo Guerrini nella passata legislatura di poter accedere ai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992 modificata dalla legge n. 271 del 1993 in materia di lavoratori esposti all'amianto —:

se risponda al vero quanto indicato dall'interrogante;

quale sia il motivo di questo grave cambiamento di posizione da parte del Governo;

come devono comportarsi i lavoratori che nella prossima settimana potevano arrivare all'età pensionabile. (5-00273)

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302 e il decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 dicembre 1998 hanno disciplinato le modalità di accertamento e di riscossione e la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie — articolo 8 così come sostituito dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

in particolare, il decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 gennaio 1999 ha determinato la misura del contributo suddetto per il biennio 1999-2000;

in particolare, all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale, il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie è stato fissato nella sottoindicata misura:

a) enti cooperativi con un numero di soci non superiore a 100 o un capitale versato non superiore a lire 500.000 o un fatturato non superiore a lire 1.000.000: lire 400.000;

b) enti cooperativi con un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2.000.000 o un fatturato superiore a lire 1.000.000.000 e non superiore a lire 4.000.000.000: lire 1.000.000;

c) enti cooperativi con un numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a lire 2.000.000 o un

quali iniziative sono previste per ridurre sensibilmente il fenomeno dei « cervelli in fuga ». (4-01011)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 ottobre 2001, facendo seguito alla precedente direttiva concernente la sospensiva cautelare delle procedure di liquidazione delle pensioni relative ai lavoratori delle aziende che hanno proposto ricorso al Tar con richiesta di sospensiva, avverso gli « atti di indirizzo » ministeriali in materia di esposizione all'amianto, ha comunicato che è stato presentato un ulteriore ricorso al Tar con richiesta di sospensiva dalla ditta Ivg Colbacchini S.p.a. di Cervarese S. Croce (Padova); conseguentemente, le strutture interessate hanno sospeso cautelativamente, dandone comunicazione agli interessati, la liquidazione delle pensioni relative alle domande presentate dai lavoratori della suddetta azienda, in conformità al messaggio n. 243 del 21 settembre 2001;

i lavoratori della Ivg Colbacchini avevano già avuto assicurazioni attraverso le comunicazioni del Sottosegretario al lavoro Paolo Guerrini nella passata legislatura di poter accedere ai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992 modificata dalla legge n. 271 del 1993 in materia di lavoratori esposti all'amianto —:

se risponda al vero quanto indicato dall'interrogante;

quale sia il motivo di questo grave cambiamento di posizione da parte del Governo;

come devono comportarsi i lavoratori che nella prossima settimana potevano arrivare all'età pensionabile. (5-00273)

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302 e il decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 dicembre 1998 hanno disciplinato le modalità di accertamento e di riscossione e la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie — articolo 8 così come sostituito dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

in particolare, il decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 gennaio 1999 ha determinato la misura del contributo suddetto per il biennio 1999-2000;

in particolare, all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale, il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie è stato fissato nella sottoindicata misura:

a) enti cooperativi con un numero di soci non superiore a 100 o un capitale versato non superiore a lire 500.000 o un fatturato non superiore a lire 1.000.000: lire 400.000;

b) enti cooperativi con un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2.000.000 o un fatturato superiore a lire 1.000.000.000 e non superiore a lire 4.000.000.000: lire 1.000.000;

c) enti cooperativi con un numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a lire 2.000.000 o un

fatturato superiore a lire 4.000.000.000 e non superiore a lire 30.000.000.000: lire 2.000.000;

d) enti cooperativi con un fatturato superiore a lire 30.000.000.000: lire 3.300.000;

con varie raccomandate R.R. il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato agli enti interessati, in conformità a quanto disposto dalla circolare del ministero del lavoro — Direzione Generale della Cooperazione — Divisione 1<sup>a</sup> — n. 4 del 1999 che per il biennio 1999-2000 il contributo determinato come da predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1999, entro novanta giorni dal ricevimento della lettera, con conferma dell'avvenuto versamento tramite trasmissione di copia dell'attestazione di pagamento, unitamente alla restituzione dell'allegato modello debitamente compilato e firmato, relativo all'attestazione dei parametri riferiti al 31 dicembre precedente all'inizio del biennio, sulla base dei quali è stato determinato l'importo dovuto;

prendendo in considerazione quanto stabilito dall'articolo 1, lettera a) del predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1999, si rileva che, per pagare il contributo annuo minimo di lire 400.000, un ente cooperativo dovrebbe avere, tra l'altro, un capitale non superiore a lire 500.000;

la legge 31 gennaio 1992, n. 59 all'articolo 3, terzo comma, stabilisce che il valore minimo della quota sociale delle cooperative non può essere inferiore a lire 50.000 e, quindi, una tale cooperativa non potrebbe essere costituita che da un massimo di 10 soci, mentre per 100 soci il capitale sociale non può essere inferiore a lire 5.000.000 (e non a lire 500.000);

per le cooperative con un capitale sociale di lire 2.050.000 (pari a 41 soci) il contributo da pagare entro i 90 giorni, come detto *sub C)* deve essere almeno di lire 4.000.000 e quindi, tali cooperative verrebbero a pagare per il contributo biennale obbligatorio per le ispezioni ordinarie il doppio del proprio capitale sociale;

tali piccole cooperative, peraltro, pagano anticipatamente il contributo per le ispezioni che, normalmente, non vengono mai effettuate;

la pedissequa applicazione del suddetto decreto ministeriale ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 gennaio 1999 ha determinato, di fatto, per gli enti cooperativi interessati, l'obbligo di dover pagare il contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie, pari al doppio del proprio capitale sociale;

il nuovo decreto ministeriale del ministro del lavoro datato 9 aprile 2001 ha introdotto numerose variazioni con cui è stata determinata la misura del contributo per le ispezioni ordinarie alle società cooperative dovuto per il biennio 2001-2002, in sostanza, ancor più restrittive riformando *in pejus* la precedente disciplina;

con circolare ministero del lavoro — Direzione Generale Cooperazione — Divisione I dell'11 maggio 2001 sono state illustrate le variazioni introdotte che sono:

l'aumento del contributo (rimasto immutato nei due bienni precedenti) per il quale è stato previsto un ulteriore aumento del 10 per cento;

l'incremento delle maggiorazioni sui contributi dovuti dalle cooperative sociali, assoggettabili ad ispezione annuale;

il pagamento del contributo nella misura minima prevista (440.000) con l'applicazione — ove dovuta — delle maggiorazioni di cui al suddetto decreto ministeriale di cui al punto 5), per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, oltre che per le cooperative iscritte nel Registro delle imprese nell'anno 2000 o nel corso del biennio 2001-2002;

il riferimento per tutte le cooperative al valore della produzione di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile e per ciò che concerne il fatturato.

L'inasprimento delle disposizioni introdotte di anno in anno (vedasi, da ultima, l'introduzione del « parametro costi-

tuito dal fatturato » che dovrà riguardare tutti gli enti cooperativi — ivi incluse le cooperative edilizie sia a proprietà indivisa che divisa — e che dovrà essere riferito al « valore della produzione » disciplinato dall'articolo 2425 del codice civile costituisce una sfavorevole circostanza che dovrebbe essere scongiurata evitando il reiterarsi di siffatte disposizioni per i prossimi bienni —:

se il ministro interrogato sia al corrente della situazione esposta e quali garanzie ritenga di poter offrire per evitare il reiterarsi di siffatta sfavorevole situazione per gli enti cooperativi attualmente discriminati. (5-00274)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazione a risposta scritta:*

**RUZZANTE.** — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

alcuni consiglieri regionali del Veneto (Zanonato e Gallo) e alcuni Consiglieri comunali di Padova (Boselli) hanno recentemente lanciato sulla stampa locale veneta (*Mattino di Padova* del 25 settembre 2001) un allarme inquinamento per la discarica di rifiuti organici di Sarcedo nel Vicentino, posizionata sopra la falda da cui l'Aps (Azienda Padova Servizi) attinge l'acqua destinata all'acquedotto padovano;

ad evidenziare lo stato di pericolo è uno studio di impatto ambientale condotto

dalla ditta Ingeo di Torri di Quartesolo per conto della Corsea, il gestore della discarica di Sarcedo, dove si segnala che l'eccezionale piovosità nel mese di novembre dello scorso anno ha portato la falda ad approssimarsi e forse a raggiungere la quota del piano di posa dei rifiuti e che a dividere l'acqua dai rifiuti (in grado di sprigionare gas nocivi) vi è solo uno strato impermeabile di argilla;

l'amministrazione comunale di Padova, nonostante un ordine del giorno votato il 9 luglio 2001 sulla tutela delle acque cittadine, non ha ancora promosso una Conferenza dei Servizi (come prevedeva l'ordine del giorno votato in Consiglio comunale) per garantire la sicurezza dei padovani attraverso la chiusura e la bonifica della discarica di Sarcedo;

la situazione non è assolutamente da sottovalutare in quanto la barriera d'argilla che separa la falda dal piano di posa dei rifiuti potrebbe sgretolarsi in tempi brevi con gravissime conseguenze per la salute dei cittadini padovani —:

se il Governo sia a conoscenza della grave minaccia di inquinamento della falda acquifera da cui l'Aps (Azienda Padova servizi) attinge l'acqua destinata all'acquedotto padovano;

se il Governo intenda sollecitare le istituzioni preposte ad effettuare tutti i controlli necessari;

come il Governo intenda altrimenti garantire la salute dei cittadini padovani messa seriamente a rischio dal possibile inquinamento dell'acquedotto padovano. (4-01014)

tuito dal fatturato » che dovrà riguardare tutti gli enti cooperativi — ivi incluse le cooperative edilizie sia a proprietà indivisa che divisa — e che dovrà essere riferito al « valore della produzione » disciplinato dall'articolo 2425 del codice civile costituisce una sfavorevole circostanza che dovrebbe essere scongiurata evitando il reiterarsi di siffatte disposizioni per i prossimi bienni —:

se il ministro interrogato sia al corrente della situazione esposta e quali garanzie ritenga di poter offrire per evitare il reiterarsi di siffatta sfavorevole situazione per gli enti cooperativi attualmente discriminati. (5-00274)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazione a risposta scritta:*

**RUZZANTE.** — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

alcuni consiglieri regionali del Veneto (Zanonato e Gallo) e alcuni Consiglieri comunali di Padova (Boselli) hanno recentemente lanciato sulla stampa locale veneta (*Mattino di Padova* del 25 settembre 2001) un allarme inquinamento per la discarica di rifiuti organici di Sarcedo nel Vicentino, posizionata sopra la falda da cui l'Aps (Azienda Padova Servizi) attinge l'acqua destinata all'acquedotto padovano;

ad evidenziare lo stato di pericolo è uno studio di impatto ambientale condotto

dalla ditta Ingeo di Torri di Quartesolo per conto della Corsea, il gestore della discarica di Sarcedo, dove si segnala che l'eccezionale piovosità nel mese di novembre dello scorso anno ha portato la falda ad approssimarsi e forse a raggiungere la quota del piano di posa dei rifiuti e che a dividere l'acqua dai rifiuti (in grado di sprigionare gas nocivi) vi è solo uno strato impermeabile di argilla;

l'amministrazione comunale di Padova, nonostante un ordine del giorno votato il 9 luglio 2001 sulla tutela delle acque cittadine, non ha ancora promosso una Conferenza dei Servizi (come prevedeva l'ordine del giorno votato in Consiglio comunale) per garantire la sicurezza dei padovani attraverso la chiusura e la bonifica della discarica di Sarcedo;

la situazione non è assolutamente da sottovalutare in quanto la barriera d'argilla che separa la falda dal piano di posa dei rifiuti potrebbe sgretolarsi in tempi brevi con gravissime conseguenze per la salute dei cittadini padovani —:

se il Governo sia a conoscenza della grave minaccia di inquinamento della falda acquifera da cui l'Aps (Azienda Padova servizi) attinge l'acqua destinata all'acquedotto padovano;

se il Governo intenda sollecitare le istituzioni preposte ad effettuare tutti i controlli necessari;

come il Governo intenda altrimenti garantire la salute dei cittadini padovani messa seriamente a rischio dal possibile inquinamento dell'acquedotto padovano. (4-01014)